REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE PMI

Contributi finalizzati a favorire il rinnovamento delle Piccole e Medie Imprese mediante operazioni di cessione, donazione e/o trasformazione

### Articolo 1- Premessa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza (di seguito denominata Camera di Commercio) adotta il presente Regolamento in coerenza ed in attuazione con:

* il Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCUE L 379 del 28.12.2006)[[1]](#footnote-2);
* il Regolamento Unioncamere per la concessione in esenzione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole (codici comunitari SA.32149 e SA.32243);
* il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 (GUUE L 358 del 16.12.2006) - Aiuto SA. 32149;
* il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 214 del 9.8.2008) - Aiuto SA.32243;
* il Regolamento della Camera di Commercio di Potenza relativo al “Fondo unico per la Finanza Innovativa alle Imprese”, approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 10 del 24 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

**Articolo 2 - Obiettivi**

La Camera di Commercio favorisce il rinnovamento delle PMI attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per l’attuazione di programmi di ricambio generazionale.

I contributi sono finalizzati a facilitare le operazioni di cessione, donazione e/o trasformazione giuridica, con un evidente mutamento nella conduzione, proprietà e/o responsabilità, attuate all’interno o all’esterno della stessa famiglia imprenditoriale, e con passaggio dalla forma individuale o societaria ad altra forma individuale o societaria.

Non sono altresì considerate ammissibili operazioni da cui non si desumano le condizioni precedentemente descritte e che consistano in semplici operazioni di mutamento giuridico ovvero cambiamento di proprietà, in modo particolare ove si tratti di passaggi fra soggetti non appartenenti alla medesima famiglia imprenditoriale.

I contributi sono riconosciuti direttamente ad imprese già attive che subentrano ad altra impresa cessante ovvero ad aspiranti imprenditori che, a titolo individuale o societario, subentrano ad altra impresa cessante.

I contributi riguarderanno l’acquisizione di beni strumentali e servizi innovativi, funzionali a favorire il ricambio generazionale e l’avvio delle nuove imprese costruite, come elencati nel quadro relativo alle spese ammissibili.

### Articolo 3 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi le PMI (secondo la definizione dall’Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008)[[2]](#footnote-3):

* iscritte presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Potenza;
* aventi la propria sede legale e/o operativa in Provincia di Potenza;
* in regola col versamento del diritto annuale camerale;
* in regola con la denuncia di inizio attività al Registro Imprese della Camera di Commercio al momento della presentazione della domanda;
* non aventi debiti pendenti nei confronti della Camera e/o di strutture collegate (Azienda Speciale, Unione Regionale delle Camere di Commercio) per versamenti di somme dovute a qualsiasi titolo;
* non rientranti tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, di cui dall’art. 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, o comunque altri aiuti dichiarati illegali o incompatibili da dichiarare secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 23 maggio 2007;
* nel pieno esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale;
* non versanti in condizioni di difficoltà con riferimento a quanto previsto all’art. 1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008[[3]](#footnote-4).

Le PMI dovranno appartenere ad uno dei rami di attività non rientranti nei divieti e limitazioni previsti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

Per soggetti beneficiari delle agevolazioni si intendono le nuove PMI che realizzano il passaggio generazionale, subentrando nelle attività facenti capo a soggetti diversi.

Le imprese cedenti, ovvero in trasformazione, devono in ogni caso essere in regola con il versamento del diritto camerale.

### Articolo 4 - Spese ammissibili

Sono ammessi a contributi i costi sostenuti, a partire dalla data di presentazione della domanda, per l’attuazione di un programma di ricambio generazionale, definito attraverso un piano di analisi e di sviluppo aziendale integrato, comprendente almeno tre delle seguenti tipologie di interventi:

* partecipazione a programmi di formazione professionale o manageriale per l’imprenditore individuale o per i soci dell’impresa subentrante nell’attività, ovvero per gli addetti;[[4]](#footnote-5)
* consulenza - organizzativa, finanziaria, commerciale, tecnica, per la fase di avvio del programma di ricambio della durata massima di sei mesi, compresa la fornitura di programmi operativi informatici;[[5]](#footnote-6)
* nuove assunzioni di dipendenti e/o conferimento di incarichi a progetto per figure professionali che possono integrare l’efficacia del ricambio generazionale, per un periodo massimo di sei mesi;
* nuovi macchinari, impianti, attrezzature e beni immateriali di utilità pluriennale, funzionali alla nuova gestione aziendale e al piano di sviluppo, non rientranti nel contratto di cessione, donazione o trasformazione;[[6]](#footnote-7)
* oneri di costituzione.

Le azioni previste dal piano dovranno realizzarsi nel termine massimo di sei mesi a partire dalla data di ammissione al beneficio.

### Articolo 5 - Spese non ammissibili

Sono esclusi i costi non rientranti nelle tipologie sopra indicate e le spese per acquisto di terreni, fabbricati, opere murarie.

### Articolo 6 - Agevolazioni concedibili

Alle Piccole e Medie Imprese ammesse a finanziamento è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 30% delle spese ammissibili, per un importo che non potrà essere superiore a € 6.000,00 (al netto di IVA).

La percentuale del beneficio sale al 40% delle spese ammissibili fino ad un contributo massimo di € 7.000,00 (al netto di IVA), nel caso in cui l’impresa, oggetto del ricambio generazionale, abbia sede operativa in uno dei comuni della provincia con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

La percentuale del contributo potrà essere ridotta sulla base delle ulteriori disposizioni del regime *de minimis* e il Regolamento Unioncamere per la concessione in esenzione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole (codici comunitari SA.32149 e SA.32243) Il contributo è soggetto alle disposizioni in materia di regime di aiuti di Stato, in base ai quali potrà essere ulteriormente ridotta la misura dell’intervento, ovvero revocata qualora già riconosciuta.

### Articolo 7 - Presentazione della domanda

La domanda deve essere formulata secondo uno degli schemi, appositamente predisposti dagli uffici, e ritirati presso la Camera di Commercio di Potenza in Corso XVIII Agosto n. 34 , o scaricati dal sito internet [www.pz.camcom.it](http://www.pz.camcom.it).

La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa subentrante ovvero dall’aspirante imprenditore, a titolo individuale o societario, deve essere trasmessa con raccomandata alla Camera di Commercio di Potenza, Servizio Affari Generali e Promozionali - Corso XVIII Agosto, 34 - 85100 Potenza.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

* dichiarazione di conoscere ed accettare tutto quanto indicato nel Regolamento, compreso quanto previsto nei casi di inadempimento e revoca;
* programma di ricambio generazionale, con un piano di analisi e sviluppo integrato comprendente almeno tre degli interventi relativi al titolo “Spese Ammissibili”, e con la descrizione:
	+ degli obiettivi da raggiungere e dei tempi di attuazione;
	+ delle spese previste;
	+ del tipo di successione generazionale se all’interno o all’esterno della famiglia,
	+ della forma giuridica dell’impresa subentrante,
	+ della indicazione della eventuale nuova sede dell’impresa;
* schema di convenzione da stipulare fra l’impresa subentrante e i consulenti impegnati in eventuali attività di consulenza nel primo periodo d'avviamento, come previsto dal programma di ricambio generazionale, e con relativo preventivo di spesa;
* curriculum professionale degli specialisti da impegnare nelle attività di consulenza;
* la dichiarazione dell’Impresa in merito ad eventuali altri aiuti “*de minimis*”, ovvero ad aiuti di Stato, da essa ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti, con l'espresso impegno a restituire eventuali contributi superiori alla soglia di € 200.000,00 o comunque non dovuti;[[7]](#footnote-8)
* dichiarazione attestante che l’impresa, per l’investimento che si intende realizzare, non ha usufruito di altre agevolazioni;
* dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di PMI Micro, Piccole e Medie Imprese così come definite dall’Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008;
* dichiarazione attestante il rispetto dell’obbligo di non aver dato inizio all’attuazione del programma in data antecedente la presentazione della domanda di contributo
* dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, debitamente compilata e sottoscritta, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
* dichiarazione attestante che l’Impresa è nel pieno esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
* dichiarazione del beneficiario relativa al trattamento dei dati personali da parte della Camera di Commercio, ai sensi del d.lgs. 196/2003;
* fotocopia del documento di riconoscimento.

### Articolo 8 - Valutazione

La valutazione delle domande, previa istruttoria del Servizio Affari Generali e Promozionali , terrà conto dell’ordine di arrivo e protocollo camerale, e la concessione del contributo sarà formulata con Determinazione Dirigenziale nei limiti delle risorse finanziarie appositamente stanziate in Bilancio.

La valutazione è finalizzata a verificare:

* la sussistenza dei requisiti di ammissibilità relativamente alla completezza e pertinenza delle documentazione richiesta;
* la sussistenza delle condizioni richieste per accedere alle agevolazioni;
* il curriculum professionale degli specialisti proposti per la realizzazione di attività di consulenza dal punto di vista della coerenza fra le esperienze accumulate e la natura degli interventi programmati nel programma di ricambio generazionale;
* la pertinenza e congruità delle spese dal punto di vista sia degli obiettivi che si intendono raggiungere con il programma proposto, sia dalle finalità più generali dell’intervento della Camera;
* la documentazione inerente le previsioni di spesa.

La Camera procederà a sospendere la procedura di valutazione in attesa di eventuali chiarimenti e integrazioni sul programma di ricambio generazionale e/o documentazione allegata, necessari a completare il giudizio finale di ammissibilità.

### Articolo 9 - Erogazione delle agevolazioni

L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

1. In un’unica soluzione, ad avvenuta realizzazione del programma, previa presentazione degli atti di cessione, donazione e/o trasformazione, delle convenzioni stipulate fra l’impresa beneficiaria e i consulenti impegnati in eventuali attività di consulenza organizzativa per il primo periodo d'avviamento, del contratto stipulato per eventuali rapporti di collaborazione, dei documenti giustificativi delle spese sostenute, dell’avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese, di un dettagliato rapporto sugli interventi realizzati nel piano di successione e sui risultati conseguiti.
2. Acconto pari al 50% del contributo all’atto del provvedimento di ammissione al beneficio previa apposita istanza del beneficiario da inoltrare alla Camera di Commercio corredata da una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da organismi autorizzati dal ministero del tesoro ed iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs 385/1993, incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo pari all’anticipazione, avente validità di almeno 15 mesi;

Saldo pari al 50% del contributo previa presentazione degli atti di cessione, donazione e/o trasformazione, delle convenzioni stipulate fra l’impresa beneficiaria e i consulenti impegnati in eventuali attività di consulenza organizzativa per il primo periodo d'avviamento, del contratto stipulato per eventuali rapporti di collaborazione, dei documenti giustificativi delle spese sostenute, dell’avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese, di un dettagliato rapporto sugli interventi realizzati nel piano di successione e sui risultati conseguiti.

Tutti i pagamenti dei titoli di spesa dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, vaglia postale, assegno bancario con estratto del conto corrente, compreso il pagamento dei consulenti, collaboratori e dipendenti assunti, pena l’esclusione del relativo importo dall’agevolazione.

L’erogazione del contributo a fondo perduto avverrà mediante accredito su conto corrente bancario dell’impresa beneficiaria e previa applicazione del regime fiscale indicato dalla normativa vigente.

### Articolo 10 - Limitazioni ed obblighi

Le agevolazioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni camerali, regionali, nazionali e comunitarie. Le imprese e/o i soggetti che hanno già beneficiato di altri precedenti contributi finalizzati al ricambio generazionale non potranno accedere alle agevolazioni del presente Regolamento, neppure nei casi di attività diversa.

Dal punto di vista dei limiti predetti, per beneficiario deve intendersi anche colui (o coloro) che materialmente non hanno ricevuto il contributo ma che hanno beneficiato dell’aiuto camerale per l’avvio del ricambio generazionale.

La Camera di Commercio, con apposito provvedimento, potrà procedere alla revoca della concessione del contributo, nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto prescritto nel regolamento, o abbia realizzato un programma diverso da quello preventivato.

Previa autorizzazione della Camera di Commercio potrà essere concessa al beneficiario la facoltà di modificare la tipologia delle spese del programma, purché esse risultino fra quelle ammissibili dal regolamento e comunque nel limite del finanziamento accordato.

Il piano di successione dovrà essere realizzato entro 6 mesi dalla data di ammissione al beneficio, termine prorogabile per una sola volta ad insindacabile giudizio della Camera, su richiesta motivata dall’impresa. Trascorso tale termine si dovranno rendicontare le sole spese già sostenute, a fronte delle quali si procederà al versamento del contributo in proporzione delle stesse spese, previa presentazione della documentazione richiesta.

Nel caso di interventi il cui valore risulti inferiore a quello programmato, il contributo sarà liquidato in proporzione della parte realizzata se ritenuta complessivamente coerente, a giudizio insindacabile dell’Ente, con gli obiettivi inizialmente previsti.

### Articolo 11 - Ispezioni

La Camera di Commercio potrà effettuare verifiche, anche a campione, in qualsiasi fase dell’iter procedurale, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla Camera di Commercio ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto altro necessario.

Le infrazioni e le inadempienze rilevate a seguito delle ispezioni comportano la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.

1. Secondo il regime *de* *minimis* l’importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Il regime *de minimis* si applica anche alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. [↑](#footnote-ref-2)
2. Micro Impresa: impresa con meno di 10 occupati e fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro

Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;

Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro.

Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall’articolo 3 del l’Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, occorre procedere come stabilito dall’art.6 del citato Allegato. [↑](#footnote-ref-3)
3. Un’impresa è considerata in difficoltà nei seguenti casi:

nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiamo la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi

per tutte le forme di società qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma. [↑](#footnote-ref-4)
4. Per le imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria, si applica: art. 39 Reg. CE 800/2008 “Aiuti alla formazione”: Formazione generale: fino al 80% per piccole imprese,fino al 70% per medie imprese; Formazione specifica: fino al 45% per piccole imprese, fino al 35% per medie imprese, + 10% (max 80%) per lavoratori svantaggiati o disabili. [↑](#footnote-ref-5)
5. Per le imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria, si applica: art. 36 Reg. CE 800/2008 “Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione”: Fino a 200.000 € in 3 anni, con una percentuale non superiore al 75% se il prestatore dei servizi non è certificato. [↑](#footnote-ref-6)
6. Per le imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria, si applica: art. 4 Reg. CE 1857/2006 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”: Fino al 50% in zone svantaggiate, (Regolamento (CE) n. 1698/2005 in GUUE L 277 del 21/10/2005 art. 50) entro 500.000 € in 3 anni; fino al 40% nella altre zone, entro 400.000 € in 3 anni; maggiorazione del 10% per giovani agricoltori entro 5 anni dall’insediamento”. [↑](#footnote-ref-7)
7. Nel caso di impresa operante nel settore della produzione agricola primaria, specifica dichiarazione in merito agli aiuti di stato ricevuti nell’ultimo quinquennio, con dettaglio relativo alla tipologia di spesa agevolata ed al regime di aiuto applicato. [↑](#footnote-ref-8)